2.2.1/132

Gruppo Assembleare
S.E.L.-VERDI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna

Prot. 0025720-04/07/2012-ALRER

Bologna, 4 luglio 2012

Al Presidente
dell'Assemblea legislativa

OGGETTO 2940

Sua Sede

Con la presente trasmetto in allegato il progetto di legge regionale "Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale, e dell'impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Regolamentazione del tributo speciale sullo smaltimento e regolamentazione del ristoro ambientale collegato all'impiantistica di smaltimento e di recupero diverso dal riciclaggio. Competenze dei Comuni per le operazioni di gestione del servizio di igiene urbana prive di rilevanza economica.", di cui sono il primo firmatario, e contemporaneamente ritiro l'Oggetto n. 492 "Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e della loro raccolta differenziata domiciliare nei Comuni dell'Emilia-Romagna. Modifiche ed integrazioni allalegge regionale 19 agosto 1996, n. 31".

Cordiali saluti

Gabriella Meo

Gruppo Assembleare Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50 - 40127 Bologna
Tel. 051.5275465 - 051.5275892 - Fax. 051.513064 grupposelverdi@regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assemblea Legislativa
Servizio Segreteria Assemblea Legislativa
Oggetto n. 2940
Prot. n. 25720 del 4/7/2012
Comm. ass.re refer. III Comm.
Comm. ass.re consult. I Comm.
IL RESPONSABILE
A. Voltolini
Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa

Bologna, 19 giugno 2012

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e dell'impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio.
Regolamentazione del tributo speciale sullo smaltimento e regolamentazione del ristoro ambientale collegato all'impiantistica di smaltimento e di recupero diverso dal riciclaggio.
Competenze dei Comuni per le operazioni di gestione del servizio di igiene urbana prive di rilevanza economica.

RELAZIONE

Il presente progetto di legge fa propri gli obiettivi del sesto programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", nonché gli obiettivi e le indicazioni della direttiva quadro 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e sostituisce ed abroga la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".
La presente proposta si pone l'obiettivo di fondo di:

- massimizzare la riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani;
- massimizzare l'avvio al riuso dei beni che possono avere ancora vita utile;
- massimizzare l'avio a riciclaggio della rimanente parte dei rifiuti solidi urbani;
- minimizzare tendenzialmente a zero l'avvio a smaltimento e a recupero diverso dal riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.

Essa intende perseguire questi obiettivi di fondo, ribaditi e approfonditi anche dalla risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, spostando risorse dalle fasi di smaltimento e di recupero diverse dal riciclaggio, verso le fasi di riduzione, riuso e riciclo, favorendo gli strumenti che maggiormente si sono rilevati a ciò efficaci e, in particolare:

- favorendo le molteplici azioni che possono essere attivate rivolte alla riduzione e al riuso dei rifiuti;
- favorendo la riconversione del sistema di raccolta verso la raccolta domiciliare porta a porta, finalizzata al riciclaggio di materia;
- introducendo la tariffa puntuale, legata alla raccolta domiciliare, che mira a responsabilizzare gli utenti, sia le famiglie che le attività produttive, sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e consegnati al servizio;
- favorendo lo sviluppo dell'intera filiera impiantistica legata al riuso e al riciclaggio dei beni e delle materie provenienti dai rifiuti;

- restituendo ai Comuni maggiori poteri nella gestione dei rifiuti, in particolare per la fase della raccolta;
- applicando il tributo speciale e l'aggravio d'imposta sui rifiuti destinati a smaltimento, previsti dalla legislazione nazionale, sulla base delle direttive europee e indirizzando il gettito a favorire le finalità predette;
- regolamentando il ristoro ambientale e finalizzando il suo gettito agli obiettivi predetti;
- premiando i Comuni che minimizzano i rifiuti destinati a smaltimento o recupero diverso dal riciclaggio, sia tramite sgravio sul tributo e sul ristoro ambientale, sia con altre premialità.

Il progetto di legge si propone di creare le condizioni, anche e soprattutto con meccanismi automatici, perché i Comuni che mirano a ottenere, o hanno ottenuto, i migliori risultati di riduzione dei rifiuti, riuso dei beni e di riciclaggio, siano avvantaggiati rispetto a quelli che non si impegnano in tal senso, e perché gli sforzi di migliorare le rese e la qualità della raccolta differenziata trovino sempre uno sbocco sicuro nell'impiantistica del riciclaggio.
Tali meccanismi sono in particolare applicati tramite sconti al tributo speciale e al ristoro ambientale, nonché a premialità, legate alla minimizzazione dei rifiuti inviati a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, nonché all'aggravio di imposta previsto dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Punto centrale del provvedimento è la sostituzione del criterio di raccolta differenziata, con quello di minimizzazione dei rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio, compresi gli scarti delle raccolte differenziate, criterio ormai divenuto centrale nelle politiche europee.
La direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, che ha come finalità dichiarata di "aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse", chiarisce la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti:

- riduzione della produzione dei rifiuti;
- riuso dei beni a fine vita;
- riciclaggio;
- recupero diverso dal riciclaggio come per esempio recupero energetico o di materia ai fini di colmatazione;
- smaltimento in sicurezza.

Oltre a ribadire gli obiettivi di riduzione del sesto programma d'azione per l'ambiente, la direttiva pone l'obiettivo minimo temporale del 10% di riuso, del 50% riciclaggio e del 70% di recupero complessivo di materia (quindi con esclusione del recupero di energia) per il 2020. Ovviamente si tratta di obiettivi medi fra nazioni che partono da condizioni molto diverse. Inoltre precisa che l'incenerimento, anche se con recupero energetico, non è operazione di recupero diverso dal riciclaggio, ma smaltimento, se non rientra all'interno di precisi parametri di rendimento (60% o 65% di rendimento a seconda della data di autorizzazione). Sostanzialmente equipara l'incenerimento alla discarica o al trattamento meccanico biologico solo qualora abbia alte rese.
La proposta di legge vuole ridare maggiori responsabilità ai Comuni nella gestione dei rifiuti, sia indicando i Comuni come gli unici titolati a stabilire il sistema di raccolta da applicarsi al proprio territorio, sia precisando che la raccolta domiciliare, per le sue caratteristiche peculiari di servizio che coinvolge tutti gli utenti e gli altri soggetti interessati nella gestione, è un servizio privo di rilevanza economica e pertanto slegato dalla legislazione relativa ai servizi pubblici di rilevanza economica.
Questa proposta di legge riprende e completa, anche sotto gli aspetti delle norme tributarie, le proposta di legge di iniziativa popolare sullo stesso argomento presentate e approvate da diversi Consigli comunali, nonché dal Consiglio provinciale di Reggio Emilia.

Descrizione dell'articolato della proposta di legge

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della legge in ordine alla riduzione, al riuso, al riciclo e al recupero di materia, da perseguire attraverso:

- l'incentivo ai Comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti;
- l'incentivo ai progetti riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, di riuso dei beni a fine vita, di raccolta differenziata domiciliare del tipo "porta a porta", di applicazione, nella raccolta "porta a porta", della tariffa puntuale basata sulle quantità effettive, in peso o volume, dei rifiuti conferiti al servizio da parte di ciascun singolo utente;
- l'incentivo allo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio.

L'articolo 2 disciplina l'applicazione del tributo speciale, l'applicazione dell'aggravio d'imposta e la quota di ristoro ambientale da applicarsi ai rifiuti inviati agli impianti di smaltimento e a quelli di recupero diversi dal riciclaggio.
L'articolo 3 stabilisce i criteri di calcolo della raccolta differenziata, nelle more dei criteri da stabilirsi a livello nazionale.
L'articolo 4 determina l'ammontare dell'imposta del tributo speciale di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per i rifiuti inviati ad impianti di smaltimento così come definiti dalla direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
L'articolo 5 stabilisce che le modalità del versamento del tributo speciale alla Tesoreria regionale vengano specificate da apposita delibera di Giunta regionale.
L'articolo 6 indica le modalità di presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
L'articolo 7 regola i processi verbali di constatazione di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, mentre **l'articolo 8** regola le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste **dall'articolo 9** e dalle leggi vigenti.
L'articolo 10, ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento o dell'abbandono dei rifiuti, stabilisce la presunzione del conferimento alla data della redazione del processo verbale e il periodo entro cui deve essere eseguito l'accertamento delle violazioni pena la decadenza.
L'articolo 11 regola i termini e le modalità dei rimborsi dei tributi indebitamente o erroneamente pagati.
L'articolo 12 determina le comunicazioni che gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di impianti di smaltimento e trattamento devono inviare alla struttura tributaria regionale.
L'articolo 13 determina la quantità e le modalità di erogazione della quota del tributo regionale spettante alle Province.
L'articolo 14 stabilisce la creazione di un fondo regionale pari all'80'% del gettito del tributo speciale allo smaltimento per l'incentivazione dei progetti indicati all'art. 1, e determina i criteri di distribuzione. Va ricordato, avendo collegato tale fondo al gettito dell'ecotassa, come il gettito dell'ecotassa, tenderà ad abbassarsi nella misura in cui si raggiungono gli obiettivi. L'articolo prevede l'obbligatorietà dell'introduzione della tariffa puntuale entro il 2020.

L'articolo 15 introduce un meccanismo di premialità per i Comuni che producono meno rifiuti, in un rapporto inversamente proporzionale ai rifiuti inviati a smaltimento. Determina meccanismi di obiettivi che si modificano nel tempo diventando sempre più stringenti, per stimolare i Comuni ad operare sempre meglio grazie ad azioni di prevenzione, ad alte rese di raccolta differenziata e elevati standard qualitativi di raccolta differenziata, minimizzando i quantitativi inviati alle diverse forme di smaltimento.
L'articolo 16 stabilisce la percentuale da applicare ai rifiuti in entrata negli impianti di smaltimento e in quelli di recupero diverso dal riciclaggio, indicando quanto spetta al Comune sede dell'impianto e quanto agli altri Comuni direttamente o indirettamente interessati all'impatto ambientale dell'impianto, individuati come i restanti Comuni della Provincia. Vincola tali gettiti alle azioni di riduzione, riuso, riciclo, porta a porta e tariffa puntuale, fino a quando non si sono raggiunti gli obiettivi indicati. Esonera dal ristoro ambientale i Comuni che inviano a questi impianti meno di 200 kg procapite, in modo da aumentare la premialità dei Comuni che producono pochi rifiuti.
L'articolo 17 dichiara le operazioni di riduzione, riuso e raccolta porta a porta, nonché alcune operazioni di riciclaggio, quali servizi privi di rilevanza economica, pertanto non soggetti obbligatoriamente a gara, né a vincoli territoriali. Dà il potere ai Comuni di decidere sul proprio territorio il sistema di raccolta. Permette l'incompatibilità fra gestione della raccolta e gestione dello smaltimento nei servizi messi a gara.
L'articolo 18 abroga la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

PROGETTO DI LEGGE

Art.1
Obiettivi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di dare attuazione al sesto programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea, che pone come obiettivo la diminuzione della produzione dei rifiuti urbani del 20% al 2010 e del 50% al 2050, rispetto alla produzione del 2000.
2. A questo scopo si pone, quale obiettivo generale, di massimizzare, nell'ordine, la riduzione dei rifiuti urbani, il riuso dei beni a fine vita, riciclaggio, e di minimizzare, tendendo a zero, nell'ordine, lo smaltimento, il recupero diverso dal riciclaggio di energia e il recupero diverso dal riciclaggio di materia.
3. La presente legge è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle seguenti disposizioni:
   1. l'art. 4, comma 1, del capo 1 della direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che indica la seguente scala di priorità nella gestione dei rifiuti:
      - prevenzione;
      - preparazione per il riutilizzo;
      - riciclaggio;
      - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
      - smaltimento;

      dove per prevenzione si intende "una politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili";
   2. il comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che recita "Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione

di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia";

3. l'art. 11, comma 2, lettera a) e b), della direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che pone come obiettivi al 2020 il 50% di riciclaggio e il 70% di recupero complessivo di materia;
4. l'allegato 2 della direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che definisce gli impianti di incenerimento quali impianti di smaltimento al pari delle discariche qualora non raggiungano rese pari al 60%, se autorizzati entro il 31 dicembre 2008 e del 65% se autorizzati successivamente, e li definisce impianti di recupero di energia diversi dal riciclaggio e quindi in tutti i casi qualifica tale recupero al di fuori dell'obbiettivo del 70% di recupero in quanto non trattasi di recupero di materia.

4. All'interno dell'obiettivo generale, la presente legge si pone i seguenti obiettivi parziali per il 2020:
   a) 30% di riduzione della produzione dei rifiuti urbani procapite rispetto alla produzione di 625 Kg procapite dell'anno 2000;
   b) 10% sul totale dei rifiuti urbani dei beni a fine vita recuperati ai fini del riuso;
   c) 50% minimo del rifiuto urbano avviato direttamente o previa selezione ad impianti di riciclaggio, scarti esclusi;
   d) 70% minimo di recupero complessivo di materia.

5. La programmazione a qualsiasi livello dovrà tendere a privilegiare la copertura dell'obiettivo del 70% di recupero complessivo di materia tramite il riciclaggio e il riuso.

6. Visti i gravi problemi di inquinamento dell'aria di tutta la pianura padana, all'interno delle operazioni di recupero diverse dal riciclaggio vanno privilegiate le operazioni di recupero di materia rispetto a quelle di recupero di energia.

7. La pianificazione regionale, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi negli ambiti ottimali, garantisce gli obiettivi previsti dalla presente legge.

8. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi la presente legge intende:
   a) premiare i Comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti;
   b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani;
   c) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;
   d) favorire la raccolta differenziata domiciliare del tipo "porta a porta" delle principali frazioni di rifiuto, compreso il rifiuto residuale, ai fini della massima reimmissione della materia nei cicli produttivi;
   e) favorire l'applicazione, nella raccolta "porta a porta", della tariffa puntuale basata sulle quantità effettive, in peso o volume, dei rifiuti conferiti al servizio da parte di ciascun singolo utente;
   f) favorire lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio.

9. Si intende realizzare quanto previsto nel comma precedente attraverso:
   a) la rimodulazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dall'aggravio d'imposta di cui all'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo tale da favorire, tramite sgravi, i Comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti;
   b) una regolamentazione del ristoro ambientale che da una parte tenda a rendere omogeneo tale ristoro sul territorio regionale, dall'altra preveda uno sgravio per i Comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti;
   c) la creazione di un fondo derivante dal gettito del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dall'aggravio d'imposta di cui all'art. 205 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che serva per quanto previsto al precedente comma 6, dalla lettera a) alla lettera f);

d) la sollecitazione dei Comuni che non raggiungono gli obiettivi, attraverso la regolamentazione delle penali previste per le Province inadempienti nel raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano:
   a) l'applicazione del tributo speciale di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , per le operazioni di smaltimento dei rifiuti, così come definite dalla direttiva quadro 2008/98/CE e recepite del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
   b) l'applicazione dell'aggravio d'imposta di cui all'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   c) la quota di ristoro ambientale da applicarsi ai rifiuti inviati agli impianti di smaltimento e a quelli di recupero diversi dal riciclaggio così come definiti dalla direttiva quadro 2008/98/CE recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Art. 3
Raccolta differenziata

1. Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che pone come obiettivo di raccolta differenziata al 2012 una resa del 65%, essendo la raccolta differenziata un mezzo per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, nelle more di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai fine del calcolo delle rese:
   a) sono comprese le frazioni raccolte in modo differenziato destinate a riciclaggio raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta;
   b) sono comprese le frazioni pericolose raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta anche qualora non destinate a riciclaggio;
   c) qualora una frazione differenziata monomateriale o multimateriale debba essere sottoposta a selezione o cernita per ricavare materiale da inviare a riciclaggio va interamente calcolata nella raccolta differenziata solo se lo scarto non supera il 30%, diversamente vanno calcolati solo i quantitativi effettivamente inviati a riciclaggio;
   d) non sono compresi frazioni conferite dai produttori a soggetti terzi rispetto al gestore;
   e) non sono comprese frazioni non pericolose raccolte anche separatamente, ma non destinate ad impianti di riciclaggio;
   f) non sono compresi inerti da costruzione e demolizione e inerti contenenti amianto, anche qualora conferiti ai centri di raccolta.

Art. 4
Applicazione del tributo speciale

1. L'ammontare dell'imposta del tributo speciale di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per i rifiuti inviati ad impianti di smaltimento così come definiti dalla direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010,

n. 205, è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti, espresso in tonnellate, per gli importi come indicati nei commi successivi.

2. Per i rifiuti speciali da costruzione e demolizione e per quelli ammissibili alle discariche per inerti:

a) € 10 ogni tonnellata.

3. ~~4.~~ Per gli altri rifiuti speciali non pericolosi:

a) € 25,82 ogni tonnellata.

4. ~~5.~~ Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni:

a) € 25,82 ogni tonnellata;

5. ~~6.~~ Per i rifiuti solidi urbani:

a) € 25,82 ogni tonnellata di rifiuti tal quale o di rifiuto differenziato non pericoloso destinato a smaltimento, nonché dei sovvalli provenienti da impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti urbani, qualora costituiscano oltre il 30% dei rifiuti urbani in entrata;

b) € 10,33 ogni tonnellata per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio, derivanti dal trattamento di rifiuti urbani, conferiti in impianti di smaltimento, purché tali scarti e sovvalli non superino il 30% dei rifiuti urbani in entrata;

c) il 20% di € 25,82 ogni tonnellata per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio, conferiti in impianti di smaltimento cui all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 a condizione che non superino il 15% del materiale in ingresso;

d) € 25,82 minimo ogni tonnellata se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede l'impianto di smaltimento, con possibili maggiorazioni sulla base di accordi bilaterali.

6. ~~7.~~ Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote massime previste nel presente articolo.

Art. 5
Versamento del tributo

1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo speciale sono versate direttamente alla Tesoreria regionale, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6
Dichiarazione annuale

1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Per ogni impianto soggetto al tributo speciale deve essere presentata una distinta dichiarazione.

3. La dichiarazione può essere presentata direttamente alla struttura tributaria della Regione Emilia-Romagna, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

4. A cura della struttura di cui al comma 3, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto soggetto al tributo speciale.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione può consentire la presentazione e la trasmissione della dichiarazione mediante strumenti elettronici e informatici.

Art. 7
Constatazione delle violazioni

1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono trasmessi entro trenta giorni dalla loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui al successivo art. 8.
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.

Art. 8
Applicazione sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

Art. 9
Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 si applicano le seguenti:
a) sanzione amministrativa da 77 euro a 309 euro per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione;
b) sanzione amministrativa da 516 euro a 5.164 euro, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, le disposizioni del Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

Art. 10
Presunzione e decadenza

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in impianti di smaltimento, sia autorizzati che abusivi, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi

quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.
3. Ferma restando la presunzione, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

Art. 11
Rimborsi

1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare alla struttura tributaria regionale. L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale in plico raccomandato. In questo caso fa fede quale data di presentazione il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.

Art. 12
Comunicazioni

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di impianti di smaltimento e trattamento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al precedente comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.

Art. 13
Quota spettante alle Province

1. Alle Province spetta una quota pari al 10% del gettito del tributo regionale.
2. Le Province dovranno destinare i proventi di cui al precedente comma 1 per finalità ambientali, fra cui in prima istanza, le azioni relative alla minimizzazione della produzione di rifiuti destinati a smaltimento.
3. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, è assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. È ripartita altresì tra le Province, a titolo di acconto per l'anno in corso, una somma pari al 30% della quota loro spettante.

Art. 14
Interventi in materia ambientale

1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dall'aggravio d'imposta di cui all'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al netto della quota di cui al precedente comma 1 dell'art. 13 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse, l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi e la produzione di rifiuti, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio.
2. Ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota non inferiore al 90% delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:

a) premialità dei Comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti;
b) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione di rifiuti, il riuso dei beni, il riciclaggio delle frazioni dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata domiciliare e la tariffa puntuale;
c) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;
d) finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44;
e) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2 va destinata una quota non inferiore all'80% di quanto previsto nel comma 2.
4. I finanziamenti per quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 sono regolati dall'art. 14.
5. I finanziamenti per quanto previsto dalla lettera b) del comma 2, al netto di quanto previsto dal comma 3, saranno così suddivisi:

a) almeno il 40% per la riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, per il riuso dei beni, per la promozione della raccolta differenziata domiciliare di tipo porta a porta e della raccolta domiciliare con tariffa puntuale;
b) la restante parte per lo sviluppo dell'impiantistica legata al riuso e al riciclaggio.

6. I finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.
7. I proventi del fondo di cui al comma 5, lettera a), sono destinati ai Comuni e potranno coprire le spese di progettazione, di informazione, di avviamento e di investimento.
8. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le linee guida per l'assegnazione del fondo, nonché i criteri, le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'erogazione e la liquidazione dei contributi stessi.
9. Per quanto riguarda i progetti sulla riduzione della produzione dei rifiuti, a puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, si citano alcuni degli interventi finanziabili, che dovranno essere meglio articolati e specificati nelle citate linee guida :

a) diffusione dei prodotti alla spina e sfusi;
b) sistemazione o installazione di fontane per l'acqua pubblica;
c) diffusione del compostaggio domestico e comunitario;
d) diffusione dell'utilizzo di pannolini lavabili;
e) dotazione alle scuole di attrezzature per il lavaggio delle stoviglie;
f) promozione di feste e sagre ecosostenibili;

g) promozione degli eco uffici a minimizzazione dei rifiuti;
h) last minute market per l'utilizzo sociale degli alimenti in scadenza e il recupero dei cibi in tutti i punti della filiera.

10. Per quanto riguarda i progetti per il riuso di beni, a puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, si citano alcuni degli interventi finanziabili, che dovranno essere meglio articolati e specificati nelle citate linee guida :

a) creazione di "centri comunali per il riuso", strutture dove possono essere portati i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma che possono avere ancora una vita utile, nelle condizioni in cui sono, o tramite ripristino funzionale, tipo, a titolo esemplificativo: libri usati, giocattoli, mobili. Tali beni saranno poi messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. I "centri comunali per il riuso" possono essere collocati in adiacenza o in sostituzione delle Stazioni Ecologiche Attrezzate, in modo che quanto non più riusabile trovi collocazione fra le frazioni destinate a riciclaggio. I Comuni dovranno regolamentare la fruizione del "centro di riuso" e la gestione dovrà essere data preferibilmente a associazioni di volontariato o cooperative sociali;
b) giornate cadenzate per il baratto di beni;
c) librerie libere diffuse dove chiunque può portare libri letti e prendere libri da leggere senza controlli;
d) lo scambio dei vestiti.

11. Per quanto riguarda i progetti di raccolta domiciliare porta a porta, la caratteristica di fondo indispensabile è che vengano raccolte con questa modalità il rifiuto residuale e le principali frazioni differenziate a partire dalla frazione umida organica. Andranno privilegiati i progetti di raccolta domiciliare integrale.

12. Per i progetti relativi all'applicazione della tariffa puntuale alla raccolta domiciliare, per le utenze domestiche, la parte variabile della tariffa dovrà essere proporzionale alla quantità, in peso o volume, del rifiuto residuale, e, per le utenze non domestiche, la parte variabile della tariffa dovrà essere proporzionale sia al rifiuto residuale che alle frazioni differenziate principalmente prodotte dal tipo di attività presa in considerazione. In tutti i casi la parte di tariffa legata alla frazione residuale dei rifiuti dovrà essere più gravosa rispetto a qualsiasi altra frazione raccolta, in modo da favorire la raccolta delle frazioni riciclabili.

13. Per quanto riguarda il finanziamento dell'impiantistica finalizzata al riuso, potranno essere finanziati sia le strutture dei centri comunali per il riuso, sia le strutture e i macchinari per la manutenzione dei beni a fine vita per il loro riutilizzo.

14. Per quanto riguarda il finanziamento dell'impiantistica finalizzata al riciclaggio di cui alla lettera b) del comma 2, potranno essere finanziati sia gli impianti di selezione, purché garantiscano almeno il 60% di materiale inviato a riciclaggio rispetto al materiale in ingresso, sia gli impianti che riciclano direttamente i materiali della raccolta differenziata, sia gli impianti che permettono di riciclare, in toto o in parte previa selezione, anche la frazione residuale del rifiuto, attraverso la produzione di materiali atti a produrre nuovi beni e garantiti tramite certificazione europea.

15. I progetti di cui ai commi da 9 a 14 sono finanziati nei limiti dello stanziamento del fondo disposto dal bilancio regionale e secondo una graduatoria stilata in coerenza con le linee guida. In assenza delle linee guida le richieste pervenute verranno comunque valutate e finanziate tramite commissione appositamente istituita.

16. L'Agenzia d'ambito di cui alla legge regionale 23 dicembre 2001, n. 23, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge e nelle more di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovrà predisporre le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche e dovrà determinare i tempi, entro comunque il 2020, della sua applicazione

su tutto il territorio regionale, con particolare urgenza per l'applicazione alle utenze non domestiche.

Art. 15
Premialità, sgravi ed aggravi d'imposta

1. Ai fini di incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti, sulla base dei risultati dell'anno precedente, sono soggetti ad uno sgravio del tributo e ad una premialità, i Comuni che inviano a smaltimento, sia in impianti di smaltimento che in impianti di recupero diverso dal riciclaggio, quantitativi di rifiuti (sia rifiuto residuale che rifiuti da raccolta differenziata destinati a impianti di smaltimento o a impianti di recupero diversi dal riciclaggio) inferiori a 250 Kg/anno per abitante equivalente, considerando negli abitanti i residenti effettivi e gli abitanti equivalenti dovuti a flussi turistici.

2 - Sgravio del tributo e premialità sono così regolati:

a) per i Comuni che hanno inviato in impianti di smaltimento e in impianti di recupero diverso dal riciclaggio, quantitativi di rifiuto urbano destinato ad impianti di smaltimento o di recupero diverso dal riciclaggio in misura pari o inferiore a 150 Kg/abitante (o abitante equivalente per i Comuni con flussi turistici), premialità variabile da 30 Euro a 0 Euro ad abitante in misura proporzionalmente inversa ai rifiuti procapite da 150 Kg. a 0 Kg.. Tale somma assegnata ai Comuni potrà essere utilizzata o per la diminuzione della tariffa del servizio o per attività in campo ambientale;

b) per i Comuni che nell'anno precedente hanno inviato in impianti di smaltimento e in impianti di recupero diverso dal riciclaggio, quantitativi di rifiuto urbano in misura pari o inferiore a 150 Kg/abitante (o abitante equivalente per i Comuni con flussi turistici) il tributo è applicato nella misura minima;

c) per i Comuni che nell'anno precedente hanno inviato in impianti di smaltimento e in impianti di recupero diverso dal riciclaggio, quantitativi di rifiuto urbano inferiore a 250 Kg/abitante (o abitante equivalente per i Comuni con flussi turistici) e fino a 150 Kg/abitante, lo sgravio sarà calcolato dalla misura massima alla misura minima in modo inversamente proporzionare ai quantitativi inviati a smaltimento;

3. ~~2.~~ Gli importi relativi alla premialità di cui al comma 8 lettera a), prelevati dal gettito del tributo, saranno assegnati ai Comuni entro i primi 6 mesi dell'anno successivo.

4. ~~3.~~ Al fine di incentivare una sempre minore produzione di rifiuti, i quantitativi citati di 150 Kg/abitante e di 250 Kg/abitante subiranno una diminuzione del 5% all'anno a partire dall'anno 2015.

5. ~~4.~~ All'Agenzia d'ambito è demandato il monitoraggio dei risultati di riduzione, riuso e riciclaggio, e dei flussi dei rifiuti inviati a impianti di smaltimento e di recupero diverso dal riciclaggio. A seguito di tale monitoraggio la Giunta regionale, dopo i primi 2 anni, potrà rideterminare i parametri dei 150 Kg. procapite del comma 1 e i 250 Kg. procapite del comma 2, fermo restando quanto previsto nel comma 3.

6. ~~5.~~ Come previsto dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soggetti al pagamento dell'imposta in misura maggiore del 20% rispetto all'ammontare fissato dal dell'art. 4 della presente legge, i rifiuti urbani inviati a smaltimento delle Province che nell'anno precedente non hanno raggiunto i seguenti obiettivi:

- il 60% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2011 (art. 1108 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- il 65% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2012 (art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

7. ~~6.~~ All'interno delle Province che non hanno raggiunto gli obiettivi di cui al precedente comma 4, la maggiorazione di imposta viene ripartita fra i Comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, calcolati col criterio indicato dall'art. 3 della presente legge.

8. ~~7~~. L'autorità preposta ripartisce l'onere tra quei Comuni del territorio provinciale individuati che non abbiano raggiunto le percentuali di cui al precedente comma 4 in proporzione diretta sia ai quantitativi di rifiuto inviati in impianti di smaltimento e di recupero diverso dal riciclaggio, sia sulla base della percentuale di rifiuto inviato in impianti di smaltimento o in impianti di recupero diverso dal riciclaggio rispetto al rifiuto totale.

Art. 16
Regolamentazione del ristoro ambientale

1. Ai rifiuti inviati agli impianti di smaltimento e a quelli di recupero diversi dal riciclaggio così come definiti dalla direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 si applica una maggiorazione della tariffa netta pari al 15% ai fini del ristoro ambientale.
2. Dall'applicazione della maggiorazione relativa al ristoro ambientale sono esonerati i rifiuti provenienti da Comuni che producono rifiuto destinato agli impianti suddetti in misura inferiore a 200 Kg. procapite per abitante equivalente.
3. La soglia dei 200 Kg. procapite per abitante equivalente è diminuita del 5% all'anno a partire dal 2015.
4. L'importo del ristoro ambientale sarà consegnato direttamente dal gestore degli impianti ai Comuni interessati sulla base della ripartizione seguente
   a) il 60% al Comune nel cui territorio è costruito l'impianto, qualora abbia una popolazione superiore a 15.000 abitanti, e del 40%, qualora abbia una popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti;
   b) la parte rimanente ripartita fra tutti i Comuni della Provincia, compreso il Comune nel cui territorio è situato l'impianto, sulla base del numero degli abitanti.
5. Gli introiti derivanti dal ristoro ambientale dovranno essere interamente utilizzati per quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), almeno fino a quando i rifiuti procapite per abitante equivalente prodotti nel Comune e destinati ad impianti di smaltimento o ad impianti di recupero diverso dal riciclaggio non siano scesi sotto i 100 Kg. procapite, limite che a partire dal 2015 verrà abbassato del 5% l'anno. I Comuni che hanno raggiunto questo obiettivo potranno utilizzare tali fondi anche per altri progetti, comunque nel campo della salvaguardia ambientale.
6. Il gestore dell'impianto dovrà fornire ai Comuni interessati al ristoro ambientale entro i primi 3 mesi dell'anno tutta la documentazione di tipo tecnico ed economico relativa ai conferimenti all'impianto dell'anno precedente ed entro 30 giorni da richieste specifiche.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, potranno essere stipulati ulteriori accordi fra il gestore degli impianti e i Comuni interessati all'impatto ambientale.

Art. 17
Natura del servizio di gestione dei rifiuti

1. All'interno della programmazione dell'Agenzia d'ambito la decisione ultima sul sistema di raccolta da applicare nel proprio territorio spetta alle amministrazioni comunali.
2. Le operazioni di riduzione dei rifiuti, di riuso dei beni usati e di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti urbani, per il modello organizzativo adottato, per lo scopo che si prefiggono, per il coinvolgimento attivo dell'intera popolazione che comportano, per la mancanza di un ambito ottimale di applicazione, sono dichiarati servizi privi di rilevanza economica.
3. I Comuni, nel caso in cui optino per la gestione della raccolta con le modalità di cui al comma 2, possono individuare direttamente le modalità di affidamento del servizio, coordinandosi il più possibile con i Comuni limitrofi che adottino modalità simili.
4. Possono rientrare nei servizi privi di rilevanza economica anche operazioni di trattamento-riciclo quali, a titolo esemplificativo:

a) il compostaggio delle frazione verde (sfalci e potature) eseguiti su terreno nudo fino a 1000 tonnellate all'anno;
b) la manutenzione dei beni a fine uso ai fini del riuso;
c) il disassemblamento di beni compositi ai fini del riuso e/o riciclaggio dei singoli materiali.

5. I Comuni che hanno già assegnato il servizio di gestione dei rifiuti con raccolta stradale potranno in qualsiasi momento richiedere al gestore di modificare tale servizio in raccolta domiciliare.

6. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in fatto di pianificazione unitaria, di controllo pubblico, di autosufficienza territoriale per lo smaltimento nonché di prossimità, in caso di affidamento del servizio tramite gara il servizio di raccolta e il servizio di smaltimento vanno preferibilmente separati e i soggetti aggiudicatari potranno essere diversi.

Art. 18
Disposizioni finali

1. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

(SEL - VERDI) 1° FIRMATARIO

(SEL - VERDI) Thomas Casadei (PD)

(PD) (IDV)

(FdS)

(FdS)